

# PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

## **REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A CURA DELLA PROVINCIA SUD SARDEGNA**

(Adempimenti connessi all'applicazione della Legge n°10 del 09 gennaio 1991 e del regolamento di attuazione approvato con il DPR n°412 del 26 agosto 1993 e s.m.i. del D.Lgs n°192 del 19 agosto 2005 e s.m.i. e del dpr 16 aprile 2013 n.74)

### INDICE

Art. 1. Ambito di applicazione	pag. 2
Art. 2. Definizioni	pag. 2
Art. 3. Individuazione del Servizio Responsabile	pag. 3
Art. 4 Impianti soggetti al controllo	pag. 3
Art. 5 Responsabile dell'impianto termico	pag. 3
Art. 6 Obblighi del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico	pag.4
Art. 7. Limite di esercizio degli impianti termici	pag.6
Art. 8 Controllo tecnico periodico e manutenzione	pag.6
Art. 9 Rendimenti minimi da rilevarsi durante le operazioni di controllo energetico	pag. 7
Art. 10 Documentazione a corredo dell'impianto termico	pag.8
Art. 11 Impianti disattivati	pag.9
Art. 12 Obblighi degli installatori/manutentori degli impianti termici	pag.10
Art. 13 Obblighi dei terzi responsabili degli impianti termici	pag.15
Art. 14 Controlli e verifiche	pag.15
Art. 15 Modalità di presentazione delle dichiarazioni e tariffe connesse	pag.17
Art. 16 Verifiche degli impianti e tariffe connesse	pag.17
Art. 17 Impianti risultanti non conformi	pag.21
Art. 18 Condizioni di immediato pericolo	pag.21
Art. 19 Requisiti tecnico professionali dei verificatori e degli organismi	pag.21
Art. 20 Modifiche al procedimento istruttorio	pag.22
Art. 21 Modifiche alla documentazione	pag.22
Art. 22 Sanzioni	pag.22
Art. 23 Norme di rinvio	pag.23

## **ART.1** **Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'effettuazione dei controlli di competenza provinciale necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici ai sensi delle seguenti normative:

1. Legge 09 gennaio 1991 n°10;
2. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n°412 e s.m.i.;
3. Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192 e s.m.i.;
4. D.p.r. 16 aprile 2013 n. 74
5. Ulteriori norme di rilievo regionale, nazionale o comunitario che dovessero successivamente intervenire.

## **ART.2** **Definizioni**

- a) **“edificio”** è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;
- b) **“impianto termico”** è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante,; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 Kw
- c) **“proprietario dell'impianto termico”** è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori.
- d) **“terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione”** dell'impianto termico è la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega sopracitata non può essere rilasciata salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma.

- e) **“conduzione”** è il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l’impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie al garantire le condizioni di comfort.
- f) **“ispezioni su edifici ed impianti”** sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che le opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
- g) **“manutenzione ordinaria”** dell’impianto termico sono le operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente.
- h) **“manutenzione straordinaria”** dell’impianto termico sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico.
- i) **“potenza termica del focolare”** di un generatore di calore è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l’unità di misura utilizzata è il kW.
- j) **“potenza termica convenzionale”** di un generatore di calore è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l’unità di misura utilizzata è il kW.
- k) **“potenza termica utile”** di un generatore di calore, la quantità di calore trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata nell’involucro del generatore con l’ambiente e della potenza termica persa al camino; l’unità di misura utilizzata è il kW;
- l) **“rendimento di combustione”** o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare.
- m) **“rendimento termico utile”** di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare.

### ART.3

#### Individuazione del Servizio responsabile

La Provincia Sud Sardegna individua con apposito provvedimento il Servizio Responsabile dell’attuazione del presente regolamento. Attualmente l’Ufficio impianti termici, collocato all’interno del Settore Ambiente della Provincia Sud Sardegna, viene individuato, ai sensi dell’Art.4 della Legge n°241 del 07 agosto 1990, come Servizio Responsabile che procederà all’istruttoria degli adempimenti disciplinati dal presente Regolamento.

### ART.4

#### Impianti soggetti al controllo

Sono soggetti al controllo dello stato di esercizio e manutenzione e del rendimento di combustione tutti gli impianti termici (centralizzati ed autonomi) , ricadenti nell’ambito territoriale della Provincia Sud Sardegna.

## **ART.5**

### **Responsabile dell'impianto termico**

Per soggetto responsabile dell'impianto termico deve intendersi:

**a) Per impianti di potenza nominale del focolare inferiore a  $P_f < 35$  kW**

- il proprietario dell'immobile ovvero l'occupante a qualunque titolo dell'immobile stesso;
  - il terzo responsabile come definito dall'Art.2, lettera "d" del presente regolamento;
- Al terzo responsabile per gli impianti termici potenza nominale del focolare inferiore a  $P_f < 35$  kW non è delegabile la responsabilità per quanto riguarda:
- il periodo annuale di esercizio;
  - la durata giornaliera di attivazione;
  - il livello della temperatura;

che resta in capo al proprietario o occupante dell'immobile.

**b) Per impianti di potenza nominale del focolare superiore o uguale a  $P_f \geq 35$  kW**

- il proprietario dell'immobile o l'occupante a qualunque titolo dell'immobile;
- il terzo responsabile come definito dall'Art.2, lettera "d" del presente regolamento;
- l'amministratore del condominio qualora non sia stato nominato un terzo responsabile.

Il Terzo responsabile, come definito dall'Art.2, lettera "d" del presente regolamento, deve avere i seguenti requisiti:

**1) Per impianti di potenza nominale del focolare inferiore a  $P_f < 350$  kW**

- Essere una Ditta regolarmente iscritta alla camera di commercio (C.C.I.A.) per le attività di installazione, trasformazione e manutenzione degli impianti termici;

**2) Per impianti di potenza nominale del focolare superiore o uguale a  $P_f \geq 350$  kW**

- Essere una Ditta regolarmente iscritta alla camera di commercio (C.C.I.A.) per le attività di installazione, trasformazione e manutenzione degli impianti termici, nonché essere iscritto all'albo nazionale costruttori o analoghi albi ovvero possedere la certificazione di qualità per l'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9001.

## **ART.6**

### **Obblighi del Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico**

Gli obblighi, in capo al Responsabile, in tutti gli edifici sono riepilogati nella tabella seguente:

POTENZA NOMINALE	LIBRETTO	VERIFICHE PERIODICHE (da riportare nel libretto e corredate di rapporto UNI 10389 e UNI CEI 70011)	OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE (secondo i contenuti art.7 e 8 Dpr.74/13)	RAPPORTO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE (da rilasciare ed allegare al libretto)	RESPONSABILE ESERCIZIO	RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE	INCARICATO DELLA MANUTENZIONE	REQUISITI DEL TERZO RESPONSABILE (eventuale)	TRASMISSIONE RAPPORTO ALL'ENTE COMPETENTE
$P_f < 35 \text{ kW}$	Libretto di climatizzazione	Allegato A (Dpr n.74 del 16/04/2013)	- impianti a combustibile liquido o solido: <b>ogni 2 anni</b> - impianti a combustibile gassoso : <b>ogni 4 anni</b> (All. A, Dpr 74/13)	Conforme all'allegato A art.8, c5 Dpr 74/13	Occupante	Occupante	Manutentore	Requisiti D.M. n.37 del 22 gennaio 2008. Requisiti DPR 74/13	<b>Ogni anno</b>
					Occupante	Occupante	Manutentore		
$35 \leq P_f < 350 \text{ kW}$	Libretto di climatizzazione	Allegato A (Dpr n.74 del 16/04/2013)	impianti a combustibile liquido o solido: <b>ogni anno</b> - impianti a combustibile gassoso : <b>ogni 2 anni</b> (All. A, Dpr 74/13)	Conforme all'allegato A art.8, c5 Dpr 74/13	Proprietario / Amministratore	Proprietario / Amministratore	Manutentore	Requisiti D.M. n.37 del 22 gennaio 2008. Requisiti DPR 74/13	<b>Ogni anno</b>
					Terzo responsabile	Terzo responsabile	Terzo responsabile		
$P_f \geq 350 \text{ kW}$	Libretto di climatizzazione	Allegato A (Dpr n.74 del 16/04/2016)	impianti a combustibile liquido o solido: <b>ogni anno</b> impianti a combustibile gassoso: <b>ogni 2 anni</b> (All. A, Dpr 74/13)	Conforme all'allegato A art.8, c5 Dpr 74/13	Proprietario / Amministratore	Proprietario / Amministratore	Manutentore	Requisiti D.M. n.37 del 22 gennaio 2008. Requisiti DPR 74/13, certificazione Uni En Iso 9001	<b>Ogni anno</b>
					Terzo responsabile	Terzo responsabile	Terzo responsabile		

Durante l'esercizio degli impianti il responsabile dell'impianto deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia. Il responsabile dell'impianto è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.

### **ART.7** **Limite di esercizio degli impianti termici**

1. Durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, la media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti dell'unità immobiliare non deve superare i seguenti valori con tolleranze a fianco indicate:

categoria edificio	Max temperatura	tolleranza
Tutte le categorie tranne E.8	<b>+20°C</b>	+2°C
E.8	<b>+18°C</b>	+2°C

2. Per gli edifici classificati E.3, ed E.6 (1), le autorità comunali, possono concedere deroghe motivate al limite massimo del valore della temperatura dell'aria negli ambienti durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, qualora elementi oggettivi legati alla destinazione d'uso giustificano temperature più elevate di detti valori;
3. L'attivazione degli impianti termici è consentita nei periodi riportati nella seguente tabella:

zona climatica	Inizio attivazione	Fine attivazione	Max ore di attivazione
Zona <b>B</b>	1° Dicembre	31 Marzo	8 ore
Zona <b>C</b>	15 Novembre	31 Marzo	10 ore

4. E' consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni;
5. La durata di attivazione degli impianti deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

### **ART.8** **Controllo tecnico periodico e manutenzione**

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.

Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l'amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia

delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio. Le verifiche del rendimento di combustione, riportate nel Rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere effettuato almeno con le seguenti scadenze temporali:

1. **ogni 1 anno**, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, con  $P_f \geq 35 \text{ kW}$ ;
2. **ogni due anni** per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, con di potenza nominale del focolare inferiore a  $P_f < 35 \text{ kW}$ ;  
**ogni quattro anni** per gli impianti alimentati a combustibile gassoso di potenza nominale del focolare inferiore a  $P_f < 35 \text{ kW}$  ;
3. **ogni due anni** per gli impianti alimentati a combustibile gassoso, con potenza nominale del focolare inferiore a  $P_f \geq 35 \text{ kW}$ ;
4. **due volte l'anno** nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a  $P_{ftot} \geq 350 \text{ kW}$  , è inoltre prescritto **un ulteriore** controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale.

In occasione di interventi, che non rientrino tra quelli periodici previsti al comma precedente ma tali da poter modificare le modalità di combustione, la buona regola dell'arte della manutenzione prevede che debbano essere effettuati opportuni controlli avvalendosi di apposite apparecchiature di misura per verificare la funzionalità e l'efficienza energetica del medesimo sistema.

Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto, l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere un rapporto, da rilasciare al responsabile dell'impianto. L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato al libretto di climatizzazione

## ART.9

### **Rendimenti minimi da rilevarsi durante le operazioni di controllo energetico**

1. Ai sensi dell' art. 8, comma 6 del DPR 16 aprile 2013 n. 74 che cita testualmente "*I generatori di calore per i quali durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati nell'allegato "B" sono esclusi dalla conduzione in esercizio continuo. Tali controlli vanno eseguiti in conformità alle norme tecniche UNI in vigore [UNI 10389-1 edizione 2009 per impianti alimentati da combustibile liquido o gassoso], tali deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'allegato B al presente decreto*" nella fattispecie i valori minimi di rendimento in funzione dell'anno di installazione del generatore sono calcolati con le seguenti formule:

## Allegato B al DPR n°74 del 16 aprile 2013

Valore minimo del rendimento di combustione convenzionale dei generatori di calore rilevato nel corso dei controlli;

anno di installazione generatore	Rendimenti minimi
Prima del 29 ottobre 1993 Generatore di calore (tutti)	$\eta = 82 + 2 \text{Log Pn}$
Dal 29/10/1993 al 31/12/1997 Generatore di calore (tutti)	$\eta = 84 + 2 \log Pn$
Dal 01/01/1998 al 07/10/2005 Generatore di calore standard	$\eta = 84 + 2 \text{Log Pn}$
Dal 01/01/1998 al 07/10/2005 GENERATORE DI CALORE A BASSA TEMPERATURA	$\eta = 87 + 1,5 \text{Log Pn}$
Dal 01/01/1998 al 07/10/2005 CALDAIA A CONDENSAZIONE	$\eta = 91 + 1 \text{Log Pn}$
Dal 08/10/2005 CALDAIA A CONDENSAZIONE	$\eta = 89 + 2 \text{Log Pn}$
Dal 08/10/2005 GENERATORI DI CALORE (TUTTI SALVO GENERATORI DI CALORE A GAS A CONDENSAZIONE)	$\eta = 87 + 2 \text{Log Pn}$
Prima del 29/10/1993 Generatori ad aria calda	$\eta = 77 + 2 \text{Log Pn}$
Prima del 29/10/1993 Generatori ad aria calda	$\eta = 80 + 2 \text{Log Pn}$

Se  $P_u > 400$  kW nelle formule =  $\log 400$

2. Qualora il generatore non avesse, nel corso del controllo, rendimenti conformi a quelli richiesti dall'allegato "B" al DPR n.74/2013 e non possa esser ricondotto a tali valori mediante operazioni di manutenzione e regolazione dovrà essere sostituito, entro **180** giorni solari dalla data di controllo.
3. Qualora il cittadino si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, una ulteriore verifica da parte della Provincia, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze della ispezione effettuata da parte della Provincia medesima



## **ART.10** **Documentazioni a corredo dell'impianto termico**

1. Gli impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare inferiore a  $P_f < 35 \text{ kW}$  , dovranno essere corredati dai seguenti documenti:
  - a) *Libretto di Climatizzazione* conforme all'allegato "T" del Decreto Ministeriale 10.02.2014 al quale deve essere, nel caso in cui l'impianto sia più vecchio dell'entrata in vigore del Decreto sopraccitato, allegato il vecchio libretto;
  - b) *Dichiarazione di conformità dell'impianto, rilasciato dall'impresa installatrice dell'impianto secondo le modalità riportate dall'Art.7 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n°37;*
  - c) *Libretto d'uso e manutenzione dell'impianto;*
2. Gli impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare compresa fra  $35 \leq P_f < 116 \text{ kW}$ , dovranno essere corredati dai seguenti documenti:
  - a) *Libretto di Climatizzazione* conforme all'allegato "T" del Decreto Ministeriale 10.02.2014 al quale deve essere, nel caso in cui l'impianto sia più vecchio dell'entrata in vigore del Decreto sopraccitato, allegato il vecchio libretto;
  - b) *Dichiarazione di conformità dell'impianto, rilasciato dall'impresa installatrice dell'impianto secondo le modalità riportate dall'Art.7 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n°37;*
  - c) *Libretto immatricolare INAIL (ex ISPEL), secondo quanto disposto dall'Art.22 del Decreto Ministeriale 1 dicembre 1975;*
  - d) *Libretto d'uso e manutenzione del bruciatore;*
  - e) *Libretto d'uso e manutenzione della caldaia;*
3. Gli impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare superiore o uguale a  $P_f \geq 116 \text{ kW}$  , dovranno essere corredati dai seguenti documenti:
  - a) *Libretto di Climatizzazione* conforme all'allegato "T" del Decreto Ministeriale 10.02.2014 al quale deve essere, nel caso in cui l'impianto sia più vecchio dell'entrata in vigore del Decreto sopraccitato, allegato il vecchio libretto;
  - b) *Dichiarazione di conformità dell'impianto, rilasciato dall'impresa installatrice dell'impianto secondo le modalità riportate dall'Art.7 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n°37;*
  - c) *Libretto immatricolare INAIL (ex ISPEL), secondo quanto disposto dall'Art.22 del Decreto Ministeriale 1 dicembre 1975;*
  - d) *Libretto d'uso e manutenzione del bruciatore;*
  - e) *Libretto d'uso e manutenzione della caldaia;*
  - f) *Certificato di prevenzione incendi, secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 s.m.i.;*

## **ART.11** **Impianti disattivati**

Sono considerati disattivati e, pertanto, non soggetti agli obblighi previsti dalla L.n.10/91 e dal D.P.R. n.412/93 s.m.i. D.Lgs n°192/2005 e s.m.i. i seguenti impianti:

- a) impianti privi di parti essenziali (generatore di calore, contatore del gas, serbatoio combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l'impianto non può funzionare;

- b) impianti che, pur essendo completi, sono stati disattivati dal responsabile della manutenzione dell'impianto. La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto (sigilli etc.).

Il responsabile dell'impianto di cui all'Art.5 del presente Regolamento, indipendentemente dalla potenzialità dello stesso, deve inviare alla Provincia Sud Sardegna, entro **30 gg.** dalla data di disattivazione, la comunicazione di Asseverazione a firma di tecnico abilitato [Ingegnere o Perito Industriale], annotando, contestualmente, la data di disattivazione sul libretto d'impianto o di centrale.

## ART.12

### Obblighi degli installatori/manutentori degli impianti termici

#### I. Nuova installazione di impianti con combustibile gassoso

Per la nuova l'installazione di impianti termici di qualsiasi potenza nominale del focolare, è fatto obbligo all'installatore, che deve possedere i requisiti di cui all'Art.3 Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n°37, di trasmettere per via informatica alla Provincia, entro e non oltre **15 gg** dalla prima accensione dell'impianto, i seguenti documenti identificativi dell'impianto:

1. impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare inferiore a  $P_f < 35 \text{ kW}$ 
  - ✓ *Rapporto di controllo tecnico* conforme di TIPO 1 (gruppi termici)
2. impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare superiore o uguale a  $P_f \geq 35 \text{ kW}$ 
  - ✓ *Rapporto di controllo tecnico* conforme TIPO 1 (gruppi termici)
  - ✓ E' fatto obbligo ai manutentori, degli impianti termici, di trasmettere per via informatica alla Provincia, entro e non oltre **15 ottobre di ogni anno solare**, i seguenti documenti identificativi dell'impianto:

impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare inferiore a  $P_f < 35 \text{ kW}$

1. *Rapporto di controllo di efficienza energetica di tipo;*

impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare superiore o uguale a  $P_f \geq 35 \text{ kW}$

2. *Rapporto di controllo di efficienza energetica di tipo 1;*

Almeno con le seguenti scadenze temporali:

- a) **ogni due anni** nel caso di impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a  $P_f \geq 35 \text{ kW}$  ;
- b) **ogni quattro anni** nel caso di impianti di potenza nominale del focolare minore di  $P_f < 35 \text{ kW}$

#### II. Nuova installazione di impianti con combustibile liquido

L'installazione di detti impianti deve essere eseguita da installatori regolarmente iscritti alla Camera di Commercio che deve possedere i requisiti di cui all'art.3 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n°37;

Alla fine dell'installazione e previa prima accensione dell'impianto, l'installatore dovrà rilasciare al Committente la seguente documentazione:

- a) Dichiarazione di conformità completa di tutti gli allegati prescritti dall'art.7 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n°37, rilevazione dei parametri di combustione e trascrizione negli appositi spazi del libretto di climatizzazione
- b) Libretto d'uso e manutenzione di tutte le apparecchiature facenti parte l'impianto;
- c) Qualora l'impianto fosse con portata termica superiore a 35 kW e fluido termovettore acqua calda, ai sensi dell'art.18 del Decreto Ministeriale 01 dicembre 1975, deve essere presentata apposita domanda di omologazione all'Inail (ex Ispesl) competente per territorio;

Per la nuova l'installazione di impianti termici di qualsiasi potenza nominale del focolare, è fatto obbligo all'installatore, che deve possedere i requisiti di cui all'art.3 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n°37, **di trasmettere per via informatica alla Provincia, entro e non oltre 15 gg dalla prima accensione dell'impianto, i documenti identificativi dell'impianto**

### **III. Nuova installazione di impianti con combustibile solido**

L'installazione di detti impianti deve essere eseguita da installatori regolarmente iscritti alla Camera di Commercio che deve possedere i requisiti di cui all'art.3 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n°37;

ai sensi dell'art.4 comma 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 02 aprile 2009 n°59 dovranno essere installati generatori di combustione aventi rendimenti utile nominale minimi conformi a quelli richiesti dalla Norma UNI EN 303-5 classe 3;

Alla fine dell'installazione e previa prima accensione dell'impianto, l'installatore dovrà rilasciare al Committente la seguente documentazione:

- a) Dichiarazione di conformità completa di tutti gli allegati prescritti dall'art.7 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n°37;
  - b) Libretto di climatizzazione conforme all'allegato "P" del Decreto Ministeriale 10.02.2014;
  - c) ai sensi dell'art.4 comma 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 02 aprile 2009 n°59 verificare che limiti di emissione conformi all'allegato IX alla parte quinta del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n° 152 e s.m.i., ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
- a) Libretto d'uso e manutenzione di tutte le apparecchiature facenti parte l'impianto;
  - b) Qualora l'impianto fosse con portata termica superiore a 35 kW e fluido termovettore acqua calda, ai sensi dell'art.18 del Decreto Ministeriale 01 dicembre 1975, deve essere presentata apposita domanda di omologazione Inail (ex Ispesl). competente per territorio;

Per la nuova l'installazione di impianti termici di qualsiasi potenza nominale del focolare, è fatto obbligo all'installatore, che deve possedere i requisiti di cui all'art.3 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n°37, **di trasmettere per via informatica alla Provincia, entro e non oltre 15 gg dalla prima accensione dell'impianto, i seguenti documenti identificativi dell'impianto:**

- a) scheda identificativa di cui all'allegato I "Libretto di climatizzazione conforme all'allegato "P" del Decreto Ministeriale 10.02.2014;

### **IV. Manutenzione di impianti con combustibile gassoso**

La manutenzione di detti impianti deve essere eseguita da manutentori regolarmente iscritti alla Camera di Commercio che devono possedere i requisiti di cui all'art.3 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n°37.

La nomina del manutentore deve essere riportata negli appositi spazi del Libretto di climatizzazione

Ai sensi dell'art. 1, allegato "I" al D.M. 01 giugno 2014

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto;

Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

In termini generali e non esaustivi le operazioni di manutenzione devono essere effettuate annualmente preferibilmente prima dell'inizio del periodo di riscaldamento;

Alla fine della manutenzione dell'impianto, il manutentore dovrà rilasciare al Committente la seguente documentazione:

- a) Rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all'Allegato "II" al D.M. 10 febbraio 2014 per impianti termici di potenza nominale maggiore di 10 KW.

La manutenzione di detti impianti deve essere eseguita da manutentori regolarmente iscritti alla Camera di Commercio che devono possedere i requisiti di cui all'art.3 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n°37;

La nomina del manutentore deve essere riportata negli appositi spazi del Libretto di climatizzazione conforme all'allegato I al D.M. 10 febbraio 2014;

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto;

Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

In termini generali e non esaustivi le operazioni di manutenzione devono essere effettuate annualmente preferibilmente prima dell'inizio del periodo di riscaldamento;

- b) Rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all'Allegato "II" al D.M. 01 giugno 2014 per impianti termici di potenza nominale maggiore di 10 KW;
- c) Dovrà riportare negli appositi spazi del Libretto di climatizzazione conforme all'allegato I al D.M. 10 febbraio 2014, le operazioni di manutenzioni.

## **V. Manutenzione di impianti con combustibile liquido**

La manutenzione di detti impianti deve essere eseguita da manutentori regolarmente iscritti alla Camera di Commercio che devono possedere i requisiti di cui all'art.3 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n°37.

La nomina del manutentore deve essere riportata negli appositi spazi del Libretto di climatizzazione

Ai sensi dell'art. 1, allegato "I" al D.M. 10 febbraio 2014

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto;

Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

In termini generali e non esaustivi le operazioni di manutenzione devono essere effettuate annualmente preferibilmente prima dell'inizio del periodo di riscaldamento;

Alla fine della manutenzione dell'impianto, il manutentore dovrà rilasciare al Committente la seguente documentazione:

- d) Rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all'Allegato "II" al D.M. 10 febbraio 2014 per impianti termici di potenza nominale maggiore di 10 KW.

La manutenzione di detti impianti deve essere eseguita da manutentori regolarmente iscritti alla Camera di Commercio che devono possedere i requisiti di cui all'art.3 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n°37;

La nomina del manutentore deve essere riportata negli appositi spazi del Libretto di climatizzazione conforme all'allegato I al D.M. 10 febbraio 2014;

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto;

Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

In termini generali e non esaustivi le operazioni di manutenzione devono essere effettuate annualmente preferibilmente prima dell'inizio del periodo di riscaldamento;

- e) Rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all'Allegato "II" al D.M. 10 febbraio 2014 per impianti termici di potenza nominale maggiore di 10 KW;

- f) Dovrà riportare negli appositi spazi del Libretto di climatizzazione conforme all'allegato I al D.M. 10 febbraio 2014, le operazioni di manutenzioni;

## **VI. Manutenzione di impianti con combustibile solido**

La manutenzione di detti impianti deve essere eseguita da manutentori regolarmente iscritti alla Camera di Commercio che devono possedere i requisiti di cui all'art.3 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n°37.

La nomina del manutentore deve essere riportata negli appositi spazi del Libretto di climatizzazione

Ai sensi dell'art. 1, allegato "I" al D.M. 10 febbraio 2014

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto;

Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

In termini generali e non esaustivi le operazioni di manutenzione devono essere effettuate annualmente preferibilmente prima dell'inizio del periodo di riscaldamento;

Alla fine della manutenzione dell'impianto, il manutentore dovrà rilasciare al Committente la seguente documentazione:

- g) Rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all'Allegato "II" al D.M. 01 giugno 2014 per impianti termici di potenza nominale maggiore di 10 KW.

La manutenzione di detti impianti deve essere eseguita da manutentori regolarmente iscritti alla Camera di Commercio che devono possedere i requisiti di cui all'art.3 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n°37;

La nomina del manutentore deve essere riportata negli appositi spazi del Libretto di climatizzazione conforme all'allegato I al D.M. 10 febbraio 2014;

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto;

Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.



In termini generali e non esaustivi le operazioni di manutenzione devono essere effettuate annualmente preferibilmente prima dell'inizio del periodo di riscaldamento;

- h) Rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all'Allegato "II" al D.M. 10 febbraio 2014 per impianti termici di potenza nominale maggiore di 10 KW;
- i) Dovrà riportare negli appositi spazi del Libretto di climatizzazione conforme all'allegato I al D.M. 10 febbraio 2014, le operazioni di manutenzioni;

### **ART.13**

#### **Obblighi dei Terzi responsabili degli impianti termici**

Il terzo eventualmente nominato responsabile dell'esercizio e della manutenzione comunica, per via informatica, entro **10 gg** lavorativi la propria nomina alla Provincia.

Alla Provincia il terzo responsabile comunica inoltre entro **2 gg** lavorativi eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.

### **ART.14**

#### **Controlli e verifiche**

La Provincia provvede all'accertamento di tutti i rapporti di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, si attiva presso gli utenti finali affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari. I medesimi soggetti provvedono annualmente ad ispezioni da effettuarsi presso gli utenti finali ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità dei rapporti di efficienza energetica trasmessi, per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, a partire da quelli per i quali non sia pervenuta alcun rapporto di controllo tecnico. Nel condurre la fase ispettiva presso gli utenti finali l'amministrazione competente o l'organismo incaricato pongono attenzione ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti e possono programmare le ispezioni a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato. La Provincia, esplica l'azione di ispezione e consulenza nei confronti dei cittadini con le seguenti modalità:

- a) per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 350 kW, con la determinazione del rendimento medio stagionale dell'impianto e con la realizzazione di una diagnosi energetica dell'impianto che individui gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe nel sistema di certificazione energetica in vigore;
- b) per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 350 kW, con la determinazione del rendimento di produzione medio stagionale del generatore e con una relazione che evidenzi l'eventuale convenienza della sostituzione del generatore stesso e di altri possibili interventi impiantistici ed edilizi in materia di energia;
- c) con la consegna al proprietario, al conduttore, all'amministratore o al terzo responsabile, dei documenti di diagnosi energetica o della relazione predisposte in funzione delle potenze nominali del focolare precedentemente dette.

I controlli saranno effettuati preferibilmente durante il periodo di accensione degli impianti termici, previo preavviso scritto al responsabile dell'impianto almeno quindici giorni prima della data fissata per il controllo.

La Provincia o l'organismo incaricato potrà, in alternativa al preavviso scritto, concordare col responsabile dell'impianto la data di effettuazione del controllo.

Nel caso in cui il controllo non possa avere luogo nella data prevista o concordata per motivi imputabili al responsabile dell'impianto, fermo restando l'obbligo del controllo e la tariffa relativa secondo quanto stabilito nei punti seguenti, a quest'ultimo sarà addebitata, a titolo di rimborso spese, una maggiore somma pari al 50% della tariffa in vigore.

Non si procede all'addebito di cui al punto precedente nel caso in cui il responsabile dell'impianto comunichi alla Provincia o all'organismo incaricato dalla Provincia mediante raccomandata, telegramma o fax o e-mail pervenuti almeno sette giorni, salvo cause di forza maggiore previste dalla legge, prima della data fissata per il controllo, l'ineffettività del controllo e proponendo una nuova data per l'effettuazione del controllo. L'opportunità del rinvio del controllo è concessa per una sola volta.

La verifica sarà effettuata, nel limite del possibile, nella data proposta dal responsabile dell'impianto senza la necessità di ulteriori comunicazioni. Nel caso non fosse possibile effettuare la verifica nella data proposta, si provvederà a comunicare al responsabile dell'impianto la nuova data fissata.

Qualora anche questo secondo sopralluogo non si potesse fare per le stesse motivazioni, oltre all'addebito a titolo di rimborso spese dell'importo sopra specificato, si provvederà a comunicare il fatto al competente Servizio Responsabile per i provvedimenti del caso.

Con riferimento ai casi di "Rifiuto di Accesso" si provvederà a comunicare al competente Servizio Responsabile il nominativo degli utenti che hanno vietato ai verificatori l'ingresso ai luoghi dove è installato l'impianto. Il Servizio Responsabile assumerà il ruolo di parte diligente provvedendo a comunicare la data del nuovo controllo al responsabile dell'impianto o al titolare dell'appartamento, se diverso dal primo, che nel contempo, sarà posto al corrente della responsabilità prevista dalla normativa vigente e della eventuale sospensione della fornitura del combustibile da parte dell'impresa di distribuzione su richiesta della Provincia Sud Sardegna, cui va incontro in caso di reiterato rifiuto.

## **ART.15**

### **Modalità di presentazione delle dichiarazioni e tariffe connesse**

Saranno considerate dichiarazioni valide, tutte quelle, pervenute con le modalità riportate dall'Art.12 del presente regolamento, a cui siano riportati gli estremi del *Bollino* che verrà apposto sul retro del libretto di climatizzazione.

L'importo del bollino si dovrà corrispondere al manutentore che provvederà ad applicare un bollino sul retro del libretto di climatizzazione;

I manutentori potranno acquistare i bollini presso gli Uffici preposti della Provincia Sud Sardegna con le modalità che saranno divulgate dall'Ufficio preposto.

Gli importi, dei bollini, previsti per tipologia di impianto verranno definiti con Delibera della G.P.

## **ART.16**

### **Verifiche degli impianti e tariffe connesse**

Il verificatore, che dovrà avere libero accesso agli impianti, controllerà così come previsto nell'Allegato "B" al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74, "l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione" e "l'effettivo stato di esercizio e manutenzione dell'impianto termico" dove per esercizio e manutenzione degli impianti termici si intende quanto riportato nella definizione di cui all'art. 9) che indica testualmente "il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel



rispetto delle norme in materia di sicurezza, contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale".

Tutto quanto sopra, al fine di assicurare che gli stessi siano gestiti, eserciti e mantenuti, dai soggetti responsabili in modo conforme ai disposti della Legislazione e alle normative tecniche applicabili e per garantire nel tempo la funzionalità e l'efficienza entro i limiti prescritti.


Chi svolge, quindi la funzione di verifica, sia in qualità di tecnico dell'Ente locale che in qualità di tecnico dell'organismo esterno incaricato dall'Ente locale, deve eseguire almeno le seguenti azioni:

Le verifiche di cui all'Art.14 del presente regolamento verranno effettuate secondo le seguenti modalità:

- a) preavviso della visita di controllo con raccomandata indicante il giorno e l'ora presunta della visita di controllo;
- b) verifica che il responsabile dell'impianto, di cui all'Art.5 del presente regolamento, o un suo delegato e il manutentore dell'impianto stesso siano presenti. All'uopo il manutentore dovrà essere presente con adeguata attrezzatura per le operazioni che si dovessero rendere necessarie;
- c) compilazione del rapporto di prova e verifica del bollino di cui all'Art. 14 del presente regolamento;
- d) verifica che il responsabile dell'impianto o il terzo responsabile conduca l'impianto ed esegua le operazioni di manutenzione ordinaria secondo le norme vigenti e, in caso di eventuali operazioni di manutenzione straordinaria, che sia stata rilasciata dichiarazione di conformità ai sensi del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n°37 compilata in tutte le sue parti e con i riferimenti alle norme UNI e CEI applicabili;
- e) Controllo della documentazione di cui all'Art.8 del presente regolamento;
- f) verifica, conformemente a quanto disposto dalla norme UNI in vigore e dal D.P.R. 412/1993 e s.m.i., dei seguenti parametri:

#### **VII. Impianti con combustibile liquido [gasolio, olio combustibile BTZ]**

- ✓ rilevazione tipo di combustibile;
- ✓ determinazione della potenza termica del focolare del generatore di calore (v. DPR 412/1993 e circolare esplicativa M.I.C.A. n. 823351 dell'11.6.1996) con le seguenti modalità:
  1. Rilevazione visiva del GPH dell'/degli ugello/i;
  2. Rilevazione visiva della pressione della pompa del bruciatore in marcia;
  3. Rilevazione tramite interpolazione nella tabella "1" [gasolio] o tabella "2" [olio combustibile BTZ] della portata oraria di combustibile;
  4. Calcolo della portata termica effettiva del bruciatore moltiplicando la portata termica oraria rilevata al punto 3 con il potere calorifico inferiore del combustibile  $P.C.I._{gasolio} = 11,86 \text{ kWh/kg}$ ;  $P.C.I._{olio \text{ combustibile}} = 11,47 \text{ kWh/kg}$ ;
    - ✓ numero di Bacharach indicante la fumosità, tramite il seguente indicatore



Qualora, durante la prova, si rilevi valori maggiori, per il gasolio, di 2 e per l'olio combustibile di 6 la prova si ritiene non superata. In caso contrario si rilevano i seguenti parametri:

- ✓ temperatura dei fumi all'uscita del generatore;
- ✓ temperatura aria comburente;
- ✓ indice d'aria  $n$ ;
- ✓ percentuale di CO espressa in ppm (parti per milione), nei fumi all'uscita del generatore (il valore rilevato va riportato alla condizione di prodotti della combustione secchi e senz'aria ) il valore massimo riscontrato deve essere  $\leq$  **1000 ppm**;
- ✓ percentuale di  $O_2$  nei fumi all'uscita del generatore;
- ✓ perdita di calore sensibile nei fumi;
- ✓ rendimento di combustione del generatore.

### VIII. Impianti con combustibile gassoso

- ✓ rilevazione tipo di combustibile;
  - ✓ determinazione della potenza termica del focolare del generatore di calore (v. DPR 412/1993 e circolare esplicativa M.I.C.A. n. 823351 dell'11.6.1996) con le seguenti modalità:
1. Qualora nell'impianto fosse installato un contatore volumetrico rilevazione visiva, con lettura del volume di gas erogato in 120 secondi;
  2. Calcolo della portata termica effettiva del bruciatore moltiplicando la portata termica oraria rilevata al punto 1 con il potere calorifico inferiore del combustibile  $P.C.I._{g.p.l.} = 26,78 \text{ kWh/m}^3$ ;
- ✓ temperatura dei fumi all'uscita del generatore;
  - ✓ temperatura aria comburente;
  - ✓ indice d'aria  $n$ ;
  - ✓ percentuale di CO espressa in ppm (parti per milione), nei fumi all'uscita del generatore (il valore rilevato va riportato alla condizione di prodotti della combustione secchi e senz'aria ) il valore massimo riscontrato deve essere  $\leq \underline{1000 \text{ ppm}}$ ;
  - ✓ percentuale di  $O_2$  nei fumi all'uscita del generatore;
  - ✓ perdita di calore sensibile nei fumi;
  - ✓ rendimento di combustione del generatore.
1. Si accerterà inoltre, durante la visita di controllo, nei casi previsti dalla legge, la presenza del cartello indicante i periodi di funzionamento dell'impianto e la zona climatica di appartenenza dello stesso.
  2. i risultati delle verifiche verranno trascritti negli appositi spazi previsti sul libretto di climatizzazione e verranno apposti in calce firma dall'incaricato della verifica;
  3. Ove comunque nel corso della verifica si rilevasse la mancanza degli elementi di cui al punto 1), il verificatore proseguirà nella verifica, se le condizioni di sicurezza lo permetteranno, procedendo peraltro a redigere il rapporto di prova, ed successivamente la Provincia Sud Sardegna provvederà a informare l'Autorità competente per i provvedimenti del caso.
  4. Di quanto sopra verrà dato atto previa compilazione del rapporto di prova che dovrà essere sottoscritto dal verificatore e dal responsabile dell'impianto, o suo delegato, in triplice copia, una delle quali verrà consegnata al responsabile stesso ovvero al suo delegato, che ne curerà la conservazione nel libretto di climatizzazione.

Gli importi, delle verifiche, qualora nell'impianto non venga riscontrato il bollino, di cui all'art.14 del presente regolamento, verranno definiti con Delibera della G.P.

## **ART.17**

### **Impianti risultanti non conformi**

In caso di controllo con esito negativo sulla Relazione verranno riportati specificatamente tutti i parametri risultati non conformi.

Al responsabile dell'impianto risultato non in regola, verrà comunicato l'invito alla messa a norma dell'impianto, entro un lasso di tempo commisurato direttamente alla complessità dell'intervento da eseguire ed inversamente alla pericolosità dell'anomalia riscontrata. Ad intervento eseguito il responsabile dell'impianto dovrà presentare all'ufficio competente della Provincia Sud Sardegna nei termini assegnati apposita idonea documentazione, redatta da tecnico abilitato (Ingegnere o Perito Industriale) e con assunzione di responsabilità, comprovante l'avvenuta messa a norma dello stesso.

Decorsi i termini sopraindicati e in assenza della comunicazione di cui sopra, il verificatore procederà ad una nuova ispezione, con tariffa a totale carico del responsabile dell'impianto, e all'eventuale contestazione delle violazioni amministrative di cui all'Art.15, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192 e s.m.i. e nel contempo potrà richiedere all'Autorità competente la disattivazione dell'impianto. L'invio della documentazione comprovante la messa in regola degli impianti non precluderà comunque agli Uffici competenti di effettuare verifiche a campione.

## **ART.18**

### **Condizioni di immediati pericolo**

Qualora dall'esito della verifica sugli impianti termici si possa presumere una situazione di pericolo immediata, il responsabile tecnico dei verificatori degli impianti termici provvederà alle debite segnalazioni al responsabile dell'impianto e alle Autorità Competenti laddove si verifichino le condizioni di legge, oltre che porre a conoscenza della predetta situazione di pericolo La Provincia Sud Sardegna

## **ART.19**

### **Requisiti tecnico professionali dei verificatori e degli Organismi**

Il verificatore di impianti termici deve possedere almeno i requisiti previsti dal D.M. 37/2008 per il responsabile tecnico della Ditta di manutenzione; in particolare deve o:

- ✓ essere in possesso di diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguita presso università statale o legalmente riconosciuta;
- ✓ ovvero essere in possesso di diploma di scuola superiore conseguito con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art. 2 comma 1 della predetta Legge presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, od in possesso di abilitazione professionale nel settore specifico, previo un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, o di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di impresa artigiana da parte del titolare, soci o dei familiari;
- ✓ ovvero essere in possesso di titolo o di attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (o di

collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci e dei familiari);

- ✓ ovvero aver prestato attività lavorativa, alle dirette dipendenze di impresa del settore, nel ramo di attività relativa, per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ( ex legge 46/1990);
- ✓ ovvero essere in possesso di altro titolo che in altro Stato dell'Unione Europea consente di svolgere l'attività di verificatore.

In genere l'incarico di verificatore può venir riconosciuto dall'ente a tutti i soggetti in possesso dell'attestato dei corsi per Verificatori di Impianti Termici tenuti da soggetti legalmente riconosciuti quali l'ENEA.

## **ART.20**

### **Modifiche al procedimento istruttorio**

Il procedimento istruttorio, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà venire modificato o integrato mediante atto della Provincia Sud Sardegna ai sensi della vigente normativa.

## **ART.21**

### **Modifiche alla documentazione**

La documentazione di cui agli Allegati del presente Regolamento può essere modificata con determinazione del Dirigente l'unità di cui al presente Regolamento, in relazione ad esigenze che dovessero verificarsi a seguito dell'evoluzione normativa e tecnica.

## **ART.22**

### **Sanzioni**

Il sistema sanzionatorio previsto al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192 e s.m.i è costituito dalle varie disposizioni mirate a disciplinare i casi di inadempimento degli obblighi da parte degli interessati destinatari.

Le disposizioni implicanti l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria sono in particolare contenute negli Art.15, punti 1); 2); 3); 4); 5); 6); 7); 8); 9).

Ai fini ed agli effetti del presente Regolamento vanno considerate le disposizioni di cui all'Art. 15 punti 5 e 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192 e s.m.i (obbligo di adottare durante l'esercizio degli impianti delle misure necessarie per contenere i consumi di energia entro i limiti di rendimento previsti dalla vigente normativa in materia, obbligo di condurre gli impianti e disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi secondo le prescrizioni della vigente normativa in tecnica UNI e CEI da parte del responsabile degli stessi).

La violazione, dell'Art. 15 punto 5, a tali disposizioni comporta l'applicazione ai soggetti responsabili della stessa di una sanzione pecuniaria, non inferiore ad € 500,00 e non superiore a € 3.000,00 .

La violazione, dell'Art. 15 punto 6, a tali disposizioni comporta l'applicazione ai soggetti responsabili della stessa di una sanzione pecuniaria, non inferiore ad € 1.000,00 e non superiore a € 6.000,00 .

Trattandosi di sanzione amministrativa per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81, è ammesso il pagamento di una somma pari ad un terzo della misura massima di cui al comma 5 del presente articolo, vale a dire € . 860,76 , da effettuarsi entro 60 giorni

dalla contestazione immediata o, se questa non ha avuto luogo, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per l'irrogazione delle sanzioni si osserva la procedura prevista dalla legge 24.11.1981 n. 689 e l'ammontare della sanzione irrogata deve essere versato al Concessionario delle imposte dirette territorialmente competente.

### **ART.23**

#### **Norme di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si farà comunque riferimento alle disposizioni di cui alla seguenti normative:

1. Legge 09 gennaio 1991 n°10;
2. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n°412 e s.m.i.;
3. Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192 e s.m.i
4. Dpr 16 aprile 2013, n.74

**TABELLA "1" Portata del gasolio attraverso gli ugelli**

UGELLI PER GASOLIO Tabella delle portate in kg/h PCI = 11,86 kW densità  $\rho = 820 \text{ kg/m}^3$

GPH	Pressione pompa (bar)														
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,40	1,18	1,27	1,36	1,45	1,52	1,60	1,67	1,74	1,80	1,87	1,93	1,99	2,04	2,10	2,15
0,50	1,47	1,59	1,70	1,80	1,90	1,99	2,08	2,16	2,25	2,32	2,40	2,47	2,55	2,62	2,68
0,60	1,77	1,91	2,04	2,17	2,29	2,40	2,50	2,61	2,70	2,80	2,89	2,98	3,07	3,15	3,23
0,65	1,91	2,06	2,21	2,34	2,47	2,59	2,70	2,81	2,92	3,02	3,12	3,22	3,31	3,40	3,49
0,75	2,20	2,38	2,54	2,69	2,84	2,98	3,11	3,24	3,36	3,48	3,59	3,70	3,81	3,91	4,02
0,85	2,50	2,70	2,89	3,06	3,23	3,39	3,54	3,68	3,82	3,95	4,08	4,21	4,33	4,45	4,56
1,00	2,94	3,18	3,39	3,60	3,80	3,98	4,16	4,33	4,49	4,65	4,80	4,95	5,09	5,23	5,37
1,10	3,24	3,50	3,74	3,97	4,18	4,39	4,58	4,77	4,95	5,12	5,29	5,45	5,61	5,77	5,92
1,20	3,53	3,81	4,08	4,32	4,56	4,78	4,99	5,20	5,39	5,58	5,76	5,94	6,11	6,28	6,44
1,25	3,68	3,97	4,25	4,51	4,75	4,98	5,20	5,42	5,62	5,82	6,01	6,19	6,37	6,55	6,72
1,35	3,97	4,29	4,58	4,86	5,13	5,38	5,61	5,84	6,06	6,28	6,48	6,68	6,88	7,06	7,25
1,50	4,42	4,77	5,10	5,41	5,71	5,98	6,25	6,51	6,75	6,99	7,22	7,44	7,66	7,87	8,07
1,65	4,86	5,25	5,61	5,95	6,27	6,58	6,87	7,15	7,42	7,68	7,94	8,18	8,42	8,65	8,87
1,75	5,15	5,56	5,95	6,31	6,65	6,97	7,28	7,58	7,87	8,14	8,41	8,67	8,92	9,16	9,40
2,00	5,89	6,36	6,80	7,21	7,60	7,98	8,33	8,67	9,00	9,31	9,62	9,91	10,20	10,48	10,75
2,25	6,62	7,15	7,64	8,11	8,55	8,96	9,36	9,74	10,11	10,47	10,81	11,14	11,47	11,78	12,09
2,50	7,36	7,95	8,50	9,01	9,50	9,97	10,41	10,83	11,24	11,64	12,02	12,39	12,75	13,10	13,44
2,75	8,09	8,74	9,34	9,91	10,44	10,95	11,44	11,91	12,36	12,79	13,21	13,62	14,01	14,40	14,77
3,00	8,83	9,54	10,20	10,81	11,40	11,96	12,49	13,00	13,49	13,96	14,42	14,86	15,29	15,71	16,12
3,50	10,30	11,13	11,89	12,61	13,30	13,95	14,57	15,16	15,73	16,29	16,82	17,34	17,84	18,33	18,81
4,00	11,77	12,71	13,59	14,42	15,20	15,94	16,65	17,32	17,98	18,61	19,22	19,81	20,39	20,94	21,49
4,50	13,25	14,31	15,30	16,23	17,11	17,94	18,74	19,50	20,24	20,95	21,64	22,30	22,95	23,58	24,19
5,00	14,72	15,90	17,00	18,03	19,00	19,93	20,82	21,67	22,49	23,27	24,04	24,78	25,50	26,19	26,87
5,50	16,19	17,49	18,69	19,83	20,90	21,92	22,90	23,83	24,73	25,60	26,44	27,25	28,04	28,81	29,56
6,00	17,66	19,07	20,39	21,63	22,80	23,91	24,98	25,99	26,98	27,92	28,84	29,73	30,59	31,43	32,24
6,50	19,13	20,66	22,09	23,43	24,70	25,90	27,05	28,16	29,22	30,25	31,24	32,20	33,13	34,04	34,93
7,00	20,60	22,25	23,79	25,23	26,59	27,89	29,13	30,32	31,47	32,57	33,64	34,67	35,68	36,65	37,61
7,50	22,07	23,84	25,48	27,03	28,49	29,88	31,21	32,49	33,71	34,90	36,04	37,15	38,23	39,27	40,29
8,30	24,43	26,39	28,21	29,92	31,54	33,08	34,55	35,96	37,32	38,63	39,89	41,12	42,31	43,47	44,60
9,50	27,96	30,20	32,29	34,24	36,10	37,86	39,54	41,16	42,71	44,21	45,66	47,06	48,43	49,76	51,05
10,5	30,90	33,38	35,68	37,84	39,89	41,84	43,70	45,48	47,20	48,86	50,46	52,01	53,52	54,99	56,42
12,0	35,32	38,15	40,78	43,26	45,60	47,82	49,95	51,99	53,95	55,85	57,68	59,45	61,18	62,85	64,49

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**TABELLA "2"** Portata del Olio Combustibile attraverso gli ugelli

UGELLI PER OLIO COMBUSTIBILE Tabella delle portate in **kg/h** PCI =11,47 **kW** densità  $\rho =0,93 \text{ kg/m}^3$  a 15°C

GPH	Pressione pompa (bar)															
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0,60	3,1	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4	4	4,1	4,2	4,3	4,3
0,65	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,4	4,5	4,6	4,7
0,75	3,8	3,9	4	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5	5,1	5,2	5,3	5,4
0,85	4,3	4,4	4,6	4,7	4,8	4,9	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,8	5,9	6	6,1
1,00	5,1	5,3	5,5	5,6	5,8	5,9	6,1	6,2	6,4	6,5	6,6	6,8	6,9	7	7,2	7,3
1,10	5,6	5,8	6	6,2	6,3	6,5	6,7	6,8	7	7,1	7,3	7,4	7,6	7,7	7,8	8
1,20	6,1	6,3	6,5	6,7	6,9	7,1	7,2	7,4	7,6	7,7	7,9	8,1	8,2	8,4	8,5	8,7
1,25	6,4	6,6	6,8	7	7,2	7,4	7,5	7,7	7,9	8,1	8,2	8,4	8,5	8,7	8,9	9
1,35	6,9	7,1	7,3	7,5	7,7	7,9	8,1	8,3	8,5	8,7	8,9	9	9,2	9,4	9,5	9,7
1,50	7,6	7,8	8,1	8,3	8,5	8,8	9	9,2	9,4	9,6	9,8	10	10,2	10,4	10,6	10,7
1,65	8,5	8,7	9	9,3	9,5	9,8	10	10,2	10,5	10,7	10,9	11,1	11,3	11,5	11,8	12
1,75	8,9	9,2	9,5	9,8	10,1	10,3	10,6	10,8	11,1	11,3	11,5	11,8	12	12,2	12,4	12,6
2,00	10,2	10,5	10,8	11,1	11,4	11,7	12	12,3	12,6	12,9	13,1	13,4	13,6	13,9	14,1	14,4
2,25	11,5	11,9	12,3	12,6	13	13,3	13,6	13,9	14,3	14,6	14,9	15,2	15,4	15,7	16	16,3
2,50	12,7	13,2	13,6	14	14,3	14,7	15,1	15,4	15,8	16,1	16,4	16,8	17,1	17,4	17,7	18
3,00	15,3	15,8	16,3	16,8	17,2	17,7	18,1	18,5	19	19,4	19,8	20,2	20,5	20,9	21,3	21,7
3,50	17,9	18,5	19	19,6	20,1	20,6	21,2	21,7	22,1	22,6	23,1	23,5	24	24,4	24,9	25,3
4,00	20,3	21	21,6	22,3	22,9	23,5	24,1	24,6	25,2	25,7	26,2	26,8	27,3	27,8	28,3	28,8
4,50	22,9	23,7	24,4	25,1	25,8	26,4	27,1	27,7	28,4	29	29,6	30,2	30,7	31,3	31,8	32,4
5,00	25,5	26,3	27,1	27,9	28,7	29,4	30,1	30,9	31,5	32,2	32,9	33,5	34,2	34,8	35,4	36
5,50	28	29	29,9	30,7	31,6	32,4	33,2	34	34,7	35,5	36,2	36,9	37,6	38,3	39	39,7
6,00	30,6	31,6	32,6	33,5	34,5	35,4	36,2	37,1	37,9	38,7	39,5	40,3	41,1	41,8	42,6	43,3
6,50	33,2	34,3	35,3	36,4	37,4	38,3	39,3	40,2	41,1	42	42,8	43,7	44,5	45,3	46,1	46,9
7,00	35,6	36,8	37,9	39	40,1	41,2	42,2	43,2	44,1	45,1	46	46,9	47,8	48,7	49,6	50,4
7,50	38,2	39,5	40,7	41,9	43	44,1	45,2	46,3	47,3	48,3	49,3	50,3	51,3	52,2	53,1	54



PROVINCIA SUD SARDEGNA

<b>8,30</b>	42,3	43,6	45	46,3	47,6	48,8	50	51,2	52,3	53,4	54,5	55,6	56,7	57,7	58,8	59,8
<b>9,50</b>	48,4	50	51,5	53	54,4	55,9	57,2	58,6	59,9	61,2	62,5	63,7	64,9	66,1	67,3	68,4
<b>10,5</b>	53,5	55,3	57	58,6	60,2	61,8	63,3	64,8	66,3	67,7	69,1	70,5	71,8	73,1	74,4	75,7
<b>12,0</b>	61,1	63,1	65,1	66,9	68,8	70,6	72,3	74	75,7	77,3	78,9	80,5	82	83,5	85	86,4

**Note:**

ghp = 1 gallone per ora

1 gallone (americano) = 3,785 litri

Il valore nominale della portata (in GPH) é riferito alla pressione di 7

la relazione tra portata e pressione é la seguente :  $GPH1 = (GPH0 \cdot P1 / P0)^{1/2}$   
 ad es., essendo la portata per GPH 1,25 pari a 5,20 kg/h a 12 bar, a 14 bar essa  
 bar vale  $5,2 \cdot (14/12)^{1/2} = 5,62 \text{kg/h}$